



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Agricoltura

Ufficio Economia e Politica Agraria
Via G.B. Trener, n. 3 - 38121 TRENTO
Tel. 0461-495699 - Fax 0461-495865
e-mail: serv.agricoltura@provincia.tn.it
pec: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Verbale riassuntivo sui controlli di vigilanza sugli operatori agrituristici effettuati nell'anno 2016 ai sensi della L.P. 10/2001, art. 10.

Premesse.

Ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale sull'agriturismo (Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m.) *"La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica nonché ai registri e alle altre scritture connesse dell'impresa agricola"*.

Nell'ambito dell'amministrazione provinciale, le competenze ai sensi della L.P. 10/2001 e dal relativo regolamento d'esecuzione sono affidate al Servizio Agricoltura, e rientrano in particolare nelle declaratorie dell'Ufficio Economia e Politica agraria.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sopra indicate, e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con verbale di data 12 gennaio 2017 il Servizio Agricoltura ha proceduto all'estrazione a campione delle imprese da sottoporre a vigilanza per l'anno 2017, ritenendo congruo un numero di aziende pari al 5% del totale degli operatori agrituristici dotati di regolare autorizzazione o SCIA, pari 23 aziende; si è inoltre estratto un ulteriore campione del 2,5% di operatori agrituristici, pari a 11 aziende, da sottoporre ad attività di vigilanza qualora alcuni nominativi del campione precedente siano motivatamente esclusi.

Nell'ottica di razionalizzare i controlli ed evitare duplicazioni, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 31 maggio 2012, n. 10, sono state escluse dal campionamento le aziende agrituristiche per le quali nel biennio precedente erano pervenuti verbali di vigilanza da parte di altre amministrazioni e forze dell'ordine deputate al controllo sulla medesima normativa, fatta salva l'esigenza di eventuali controlli puntuali; sono state inoltre escluse dal campionamento le aziende oggetto di controllo con sopralluogo ispettivo nel 2015 o 2016, fatta salva l'esigenza di verifica di regolarizzazione delle eventuali violazioni riscontrate per tali aziende.

Svolgimento dell'attività di vigilanza.

Le attività di vigilanza sono state effettuate dall'Ufficio Economia e Politica agraria, nelle persone del direttore dell'ufficio e dei tecnici incaricati.

E' stata accertata l'assenza di conflitti di interesse, rispetto alle attività di vigilanza svolte, in capo a ciascuna di queste persone.

Per un soggetto le verifiche nel 2017 sono state solo parziali, in quanto non è pervenuta la documentazione (fatture) per le verifiche sulle % prodotti; si provvederà a completare le verifiche in capo a tale azienda nel 2018. Si è soprasseduto dal controllo in un'azienda per cessazione dell'attività, sostituendo con il 1° estratto di riserva. In un caso la malga oggetto dell'attività aveva appena avuto un subentro nella gestione; essendo il nuovo gestore insediato da pochi giorni, il controllo ha avuto natura consulenziale.

L'attività si è svolta in concreto durante tutto l'anno, conciliando gli altri carichi di lavoro.

E' proseguita l'attività di definizione ed affinamento della metodologia e dei facsimili, dopo la reimpostazione generale avvenuta negli anni 2014, 2015 e 2016.

Le attività svolte consistono in:

- esame della documentazione agli atti e di informazioni ed atti acquisiti d'ufficio da banche dati pubbliche (SIAP, GIS, catasto, anagrafi animali ecc.);
- sopralluogo con preavviso di 1-2 giorni. Il preavviso è stato ritenuto necessario per assicurare la presenza del titolare dell'attività o di altra persona delegata dallo stesso, al fine di rendere utile la trasferta e ottenere la necessaria collaborazione (esibizione ed estrazione in copia di documentazione, chiarimenti verbali, fattivo accesso a tutti i locali e spazi dell'azienda agrituristica ed agricola, espressione di osservazioni e chiarimenti ecc.). Il sopralluogo è stato effettuato in giorno feriale in orario d'ufficio: ciò impedisce la verifica completa e diretta di alcuni obblighi (ad es. rispetto del n° massimo di posti tavola o di posti letto), dovendosi perciò limitare ad una verifica presuntiva (conteggio posti tavola, esame fatture e in casi specifici esame scontrini). D'altronde, la verifica sul n° massimo di posti tavola è stata oggetto di alcuni controlli negli ultimi anni da parte delle forze dell'ordine, che hanno trasmesso i relativi verbali nei casi di violazioni;
- l'esame, durante la trasferta, delle schede di comunicazione delle persone alloggiate non è più stato possibile, in quanto è divenuta obbligatoria la trasmissione telematica, che non lascia la possibilità di atti o di una banca dati consultabile;
- durante la trasferta è stato redatto il verbale di sopralluogo, in forma di check-list (protocollato a PiTre), nella quale si è dato atto del rispetto o meno dei singoli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento (in particolare di quelli verificabili in loco), di eventuali difformità tra il progetto agli atti e la situazione reale dell'immobile, e si sono specificate eventuali altre annotazioni; si dà riscontro anche di eventuali utilizzi non regolari di dizioni riservate per legge, sia dalla L.p. 10/2001, sia da altre leggi provinciali nell'ambito dell'esercizio agrituristico; infine, si è dato atto di eventuali osservazioni dell'impresa sottoposta a vigilanza;
- eventuale richiesta ed acquisizione di documentazione contabile, necessaria per la verifica dei requisiti di connessione e di corretto svolgimento dell'attività agrituristica autorizzata;
- redazione del verbale di accertamento sull'esercizio dell'attività agrituristica, a firma del dirigente del Servizio, nel quale si dà conto del rispetto o della violazione degli obblighi, delle eventuali difformità progettuali, delle eventuali regolarizzazioni necessarie, delle eventuali sanzioni specifiche previste dalla L.p. 10/2001, degli adempimenti successivi a carico del Servizio. In caso di violazioni riscontrate in tempi diversi, considerando i tempi stretti delle procedure sanzionatorie previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, si è redatto un primo verbale e di seguito un verbale aggiuntivo;
- trasmissione dell'accertamento sull'esercizio dell'attività agrituristica all'impresa interessata - per conoscenza e per eventuali regolarizzazioni - e al Comune competente, per gli eventuali adempimenti di competenza. Si è ritenuto che sia di competenza del Comune tutta la procedura sanzionatoria, inclusa la contestazione formale delle violazioni, ai sensi della legge 689/1981 e s.m.;
- in caso in cui fosse venuto meno il rapporto di connessione e/o di complementarietà con l'attività agricola, avvio del procedimento di revoca del nullaosta allo svolgimento dell'attività agrituristica;
- eventuale avvio di procedimenti di revoca della concessione di agevolazioni;
- redazione di un riepilogo complessivo (interno all'amministrazione) sui controlli svolti, dei soggetti controllati, delle violazioni riscontrate e degli atti conseguenti assunti;
- **redazione del presente verbale riassuntivo** sui controlli di vigilanza sugli operatori agrituristici, reso pubblico con idonei mezzi e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

Durante il 2017 sono emerse - su segnalazione di parte, oppure incidentalmente in sede di altri tipi di controllo, oppure sulla base di altre conoscenze agli atti - esigenze di attività di controllo puntuale su altri n. 3 soggetti diversi da quelli estratti a campione, più un completamento di controllo di azienda estratta nel 2016. A seconda dei casi, questi controlli si sono svolti con la stessa metodologia dei controlli a campione, oppure solo parzialmente relativamente ad una violazione ipotizzata, in relazione a specifici aspetti. Questi controlli puntuali hanno rimpinguato dunque il numero delle aziende rispetto a quelle estratte a campione.

Si è inoltre accertata la regolarizzazione delle violazioni riscontrate nel corso del 2016. Tuttavia, relativamente alle numerose violazioni degli anni precedenti relative alla % minima di prodotti aziendali e/o di prodotti trentini, la verifica delle fatture sugli anni successivi (non dovuta giuridicamente) è alquanto onerosa, perciò è stata fatta solo limitatamente, nell'ambito dei controlli puntuali; anche per gli anni futuri si ipotizza l'assoggettamento a controllo puntuale solo nei casi in cui il perpetrarsi della violazione appaia certo o probabile. Inoltre si è optato per l'effettuazione di tale seconda verifica saltando almeno un anno, in quanto la vigilanza è spesso stata effettuata nel secondo semestre dell'anno successivo rispetto a quello di emissione delle fatture, quindi l'adeguamento consapevole richiede di avere a disposizione un esercizio contabile intero.

Sintesi degli esiti dell'attività di vigilanza.

Su un totale di n. 25 aziende agrituristiche (21 estratte ed effettivamente controllate + 4 controlli puntuali) controllate nel 2017, sono emerse le seguenti risultanze di sintesi:

- n. 21 aziende (il 91% del totale) prive di violazioni sanzionabili ai sensi della L.P. 10/2001 e regolamento di esecuzione;
- n. 2 aziende con una violazione sanzionabile ai sensi della L.P. 10/2001 e regolamento di esecuzione;
- n. 1 azienda con 2 violazioni sanzionabili ai sensi della L.P. 10/2001 e regolamento di esecuzione.

In nessuna azienda si è reso necessario l'avvio del procedimento di revoca del nullaosta allo svolgimento dell'attività agriturbistica, essendo venuto meno il rapporto di connessione e/o di complementarietà con l'attività agricola.

Inoltre, in n. 3 aziende sono state riscontrate difformità tra il progetto agli atti e la situazione reale dell'immobile, segnalate al competente Comune per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza.

In 2 casi si sono riscontrate difformità progettuali che comportano anche revoche parziali di contributi concessi.

Infine vi sono 2 casi in cui si sono rilevate nel verbale altre difformità o irregolarità, non comportanti sanzioni ai sensi della L.P. 10/2001: dalla necessità di rettifiche della classificazione (n° di margherite) a casi di pubblicità non corrette da modificare, da mancati adeguamenti al nuovo regolamento della L.P. 10/2010 per vecchie autorizzazioni ai mancati adeguamenti alle norme disabili ...

Le violazioni riscontrate nella normativa di competenza sono, in ordine di frequenza, le seguenti (si veda grafico 2 allegato):

- 2 aziende con violazioni (solo 8 aziende su 25 soggette al limite) delle disposizioni dettate dall'art. 2, commi 3 e 4 della L.p. 10/2001 (**percentuale di prodotti agricoli aziendali e/o di prodotti tipici trentini acquistati da azienda agricole trentine o loro forme aggregative da impiegare nella somministrazione di pasti e bevande o nella degustazione di prodotti aziendali**). In entrambi i casi non sono state presentate le fatture per consentire il controllo, né dopo la prima richiesta né dopo sollecito, quindi la violazione è presunta. Rispetto alla situazione preoccupante registrata nel 2014 (sulle fatture 2013) e nel 2015 (sulle fatture 2014), dopo il già

netto miglioramento registrato nel 2016 questo risultato rappresenta un successo; esso dipende sia per la maggior consapevolezza delle imprese di essere passibili di controllo, sia per l'entrata in vigore delle più favorevoli disposizioni introdotte alla legge dalla L.P. 1/2015 ("Lozzer"). Va tuttavia rilevato che il campione estratto nel 2017 (e nel 2016) presentava un numero minore di esercizi di somministrazione di pasti rispetto ai 2 anni precedenti, quindi si tratta di numeri troppo piccoli per la significatività statistica. Per tale violazione l'articolo 11, comma 1, lett. d) della L.p. 10/2001 prevede l'erogazione di una sanzione amministrativa pari ad una somma da 520,00 a 1.550,00 Euro;

- in nessuna azienda (rispetto al 18% circa degli anni precedenti) è venuto meno, senza preventiva comunicazione, il requisito della **connessione** tra attività agricola e agrituristica, in termini di prevalenza di ore sulla base delle tabelle APIA, in violazione delle disposizioni dettate fissate dall'art. 9, comma 1, lett. a) della L.P. 10/2001. Per tale irregolarità l'art. 11, comma 1, lett. e) la legge dispone il pagamento di una sanzione da 520 a 1.500 Euro, mentre il comma 2 lettera b) dispone provvedimenti di sospensione dell'attività per almeno trenta giorni;

- nessuna violazione (nel 2016 era il 43% dei controllati per i quali il requisito è pertinente) del rapporto di **complementarietà**, ossia assenza della varietà di produzioni aziendali previste, per le attività di somministrazione di alimenti e per quella di degustazione di prodotti aziendali, dall'art. 3 comma 2 lettera a) del Regolamento di esecuzione della L.P. 10/2001 (Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg e s.m.) e all'allegato A sezione II del medesimo regolamento. Tale irregolarità comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la revoca del nullaosta all'esercizio dell'attività agrituristica di somministrazione di alimenti e/o di degustazione di prodotti aziendali;

- n. 2 violazioni (13% dei controllati, unico dato in incremento) delle disposizioni dettate fissate dall'art. 9, comma 1, lett. b) della L.P. 10/2001 (**aver esercitato attività agrituristica non conformemente o maniera eccedente** rispetto all'atto autorizzativo o alle possibilità previste dalla L.P. 10/2001). Si tratta in tutti 2 i casi di camere trasformate indebitamente in appartamenti con blocco cottura. Per tale irregolarità l'art. 11, comma 1, lett. b) della legge dispone il pagamento di una sanzione da 520 a 1.500 Euro;

- nessuna violazione del disposto dell'art. 9, comma 1, lett. g) della L.P. 10/2001 (**la licenza agrituristica, la lista dei prodotti e servizi e/o il marchio agrituristico non risultavano esposti al pubblico**). Per tale irregolarità è stato introdotto il temperamento amministrativo, che consente di evitare sanzioni regolarizzando la situazione;

- nessuna violazione per omessa comunicazione della chiusura dell'attività.

Come sopra accennato, dal 2017 il Servizio Agricoltura ha demandato ai Comuni la notifica formale delle violazioni, con contestazione delle violazioni riscontrate, in avvio delle procedure sanzionatorie previste dalla legge 689/81. Questa scelta ripristina il modus operandi del 2014 e del 2015 (interrotto solo nel 2016), ma in ogni caso non esime dalla tempestività nello svolgimento delle attività e nelle comunicazioni alle imprese e alle amministrazioni comunali. In particolare, è necessario che queste ultime si attivino entro il termine dei 90 giorni dalla constatazione della violazione per la contestazione della sanzione. Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Trento 3324/2012, il termine decorre dalla fine dell'accertamento, che tuttavia deve essere coerente con i normali tempi di istruttoria dalla data di ricevimento della documentazione. Tempi eccessivi di istruttoria (come nel caso della sentenza) porterebbero quindi alla scadenza del termine per la contestazione della violazione.

Considerazioni conclusive.

Il settore agrituristico ha avuto un costante e ragguardevole ritmo di crescita nell'ultimo decennio (oggi sono autorizzati 483 esercizi, si veda la crescita al Grafico 3 allegato). La crescita di n° di esercizi, posti letto e posti tavola, così come quella delle presenze turistiche negli alloggi agrituristici, non conosce finora crisi. Gli indubbi vantaggi, rispetto agli alberghi e ai pubblici

esercizi, sotto i profili fiscali, urbanistici e previdenziali hanno contribuito alla crescita del settore, guidata però anche dalla domanda di ospitalità e cibi più rurali, genuini e familiari, più autenticamente legata al territorio e alla popolazione locale, da una domanda lontana dal turismo di massa e dalla cucina internazionale.

In questo conteso, le risposte degli operatori sono state molto diversificate, più o meno nel rispetto delle regole.

Come sopra evidenziato, l'introduzione per la prima volta di un'attività sistematica e pressoché completa di vigilanza sugli esercizi agrituristici è avvenuta solo da fine 2013-inizio 2014.

Sono risultati in regola con la LP 10/2001 il 95% degli esercizi estratti a campione, il 91% degli esercizi includendo anche quelli oggetto di controllo puntuale (che ovviamente hanno un livello di violazioni mediamente più alto).

A prescindere dall'esito delle procedure sanzionatorie, che sono state attribuite ai Comuni competenti, si può ritenere che quasi tutti gli esercizi in cui sono state riscontrate violazioni negli ultimi anni hanno regolarizzato o provvederanno a farlo nel breve periodo, ad eccezione ovviamente dei casi di cessazione dell'attività. L'esito di tali regolarizzazioni sarà oggetto di verifica nell'attività di vigilanza 2017.

Ma una sistematica attività di vigilanza ha indubbia efficacia indiretta anche per coloro che non stati oggetto di controllo nell'anno in corso. In tal senso non è importante solo il deterrente della possibile sanzione, ma anche e soprattutto l'aumento della conoscenza delle norme e delle loro finalità, della maturazione della volontà e della consapevolezza di far parte dei veri operatori agrituristici trentini anziché essere "border line".

Riguardo alla **percentuale di prodotti agricoli aziendali**, le violazioni passano dal 35% del 2014 al 45% del 2016 (solo 2 casi), a nessuna violazione nel 2017. Azzerata nel 2017 anche la violazione collegata **del rapporto di connessione**, ossia la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica, e **del rapporto di complementarietà**, ossia dell'obbligo di effettiva coltivazione di una gamma di prodotti (ad es. ortaggi) adeguata da mettere in tavola.

Anche con riferimento alla **percentuale di prodotti agricoli trentini** - acquistati da azienda agricole trentine o loro forme aggregative o da canale commerciale - dal 2016 le violazioni sono inferiori ai casi di rispetto. La % media di prodotti aziendali + trentini passa dal 70% del 2014 al 75% del 2016 e al 85% nel 2017.

Pare però prematuro ritenere che tutte le aziende oggi rispettino gli obblighi sulle % prodotti, dati i bassi numeri di aziende di somministrazione estratte nel 2016 e nel 2017.

Come sopra richiamato, a partire dall'esercizio contabile 2015 vi è maggior flessibilità sui canali d'acquisto dei prodotti agricoli trentini, in che dovrebbe agevolare gli imprenditori agrituristici nella loro propria politica di acquisti, per rispettare più agevolmente gli obblighi. Inoltre alcuni distributori o trasformatori hanno iniziato a cogliere questa nuova opportunità, sviluppando una filiera certificata (anche se non più corta) su una gamma di prodotti; svolgendo così un ruolo di ponte tra la produzione agricola trentina e il consumo presso i locali agrituristici.

Tuttavia si sono aperte alcune riflessioni sull'opportunità di aggiornamento dell'art. 3 comma 2 della legge, pur senza snaturarlo e senza contrastare con la legge nazionale sull'agriturismo 20 febbraio 2006, n. 96. Un dato di fatto è che il territorio della provincia di Trento è ristretto e in buona parte non coltivabile, quindi può esprimere minor ampiezza di prodotti agricoli rispetto a regioni ampie ed articolate quali la Toscana o il Veneto.

Inoltre, da più voci viene la richiesta di considerare anche i prodotti agricoli non trentini all'origine, ma trasformati da imprese trentine; tali prodotti sono considerati utilizzabili per diverse produzioni tipiche di qualità ed IGP, quindi l'ipotesi pare sensata. Ciò potrebbe essere possibile introducendo una % minima che comprenda anche tali prodotti, e correlativamente riducendo la % minima di prodotti agricoli trentini, che devono comunque rimanere prevalenti. Una bozza di disegno di legge è già stata predisposta.

Le uniche violazioni (2 casi) della L.P. 10/2001 riscontrate nel 2017 riguardano lo **svolgimento dell'attività in modo difforme o in modo eccedente rispetto a quanto autorizzato**

o a quanto possibile in base alla legge e al suo regolamento di esecuzione. Si tratta di camere con prima colazione divenute appartamenti con angolo cottura, realizzati per assecondare le richieste della clientela, ma anche per avere clienti di lungo periodo e ridurre i servizi necessari.

Nessuna violazione neppure riguardo all'**obbligo di esposizione al pubblico** (della licenza o SCIA agrituristica, della lista dei prodotti aziendali e non e dei servizi coi relativi prezzi, del marchio agrituristico), confermando che, per questi adempimenti formali, è sufficiente l'aumento del livello di consapevolezza e di attenzione tra gli operatori. Per questa tipologia di obbligo, sicuramente secondario, è stato introdotto il temperamento del regime sanzionatorio, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, perciò si arriva normalmente ad una regolarizzazione già in fase di sopralluogo o immediatamente dopo.

Si può quindi concludere che in questo quarto anno a regime di un'attività sistematica ed organizzata di vigilanza degli esercizi agrituristici non solo è stato raggiunto l'obiettivo di attività posto all'Ufficio Economia e politica agraria, ma ne sono derivati importanti effetti positivi:


- informazioni e spunti di riflessione per la dirigenza, la Giunta provinciale, gli esercizi agrituristici e le loro rappresentanze;
- l'avvio di un processo virtuoso verso una sempre maggiore propensione al rispetto delle norme;
- un know-how interno all'ufficio per rendere più efficienti i controlli dei prossimi anni, oltre che per orientare i controlli puntuali che si aggiungeranno a quelli a campione.

La vigilanza così impostata – comunque tesa ad un costante miglioramento - è un elemento indispensabile per assicurare non solo il rispetto degli obblighi, ma anche e soprattutto delle finalità della legge, ossia uno sviluppo corretto e coerente dell'offerta agrituristica trentina, espressione del suo territorio e delle sue attività agricole.

Trento, aprile 2018

IL DIRETTORE

-dott. Marco Zucchelli-




VISTO IL DIRIGENTE

-dott. Fabrizio Adriano Dagostin-



IL FUNZIONARIO INCARICATO

-p.g. Stefano Marchio -



IL FUNZIONARIO INCARICATO

- enol. Mattia Cipriani -




TABELLA 1

SERIE STORICA CONTROLLI AGRITUR

	2014	2015	2016	2017
N° controlli a campione effettuati	18	22	21	21
N° violazioni medie sanzionabili per controllo a campione	1,33	0,91	0,05	0,19
% esercizi regolari controlli a campione	42,1%	43,5%	71,4%	90,0%
Controlli puntuali su ulteriori esercizi	5	1	2	2
% cumulata controllati su tot. esercizi attivi	4,8%	9,5%	14,3%	19,0%
% media prodotti aziendali	35,4%	37,7%	44,7%	61,1%
% media prodotti aziendali+trentini	69,9%	71,3%	75,4%	84,8%

% VIOLAZIONI CONTR. A CAMPIONE:

violaz. rapporto di connessione	5,6%	13,6%	14,3%	0,0%
violaz.complementarietà	12,5%	7,7%	33,3%	0,0%
violaz. % prodotti aziendali	50,0%	30,8%	16,7%	25,0%
violaz. % prodotti aziendali+tipici trentini	75,0%	69,2%	33,3%	25,0%
esercizio attività non coforme alla SCIA o eccedente	33,3%	0,0%	4,8%	9,5%
mancata esposiz. licenza agrituristica, lista dei prodotti e/o il marchio	27,8%	9,1%	4,8%	0,0%
utilizzi non regolari di dizioni riservate	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
omessa comunicaz. preventiva variazioni periodi e orari di apertura o prezzi servizi	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%
omessa comunicaz. chiusura attività	0,0%	0,0%	4,8%	0,0%
Difformità progettuali	16,7%	9,1%	4,8%	9,5%
Altri aspetti da regolarizzare senza sanzioni	27,8%	9,1%	42,9%	9,5%
Effetti revoca contributi	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%

% VIOLAZIONI CONTR. A CAMPIONE+PUNTUALI:

violaz. rapporto di connessione	9,1%	20,8%	18,2%	0,0%
violaz.complementarietà	9,1%	14,3%	42,9%	0,0%
violaz. % prodotti aziendali	54,5%	30,8%	14,3%	28,6%
violaz. % prodotti aziendali+tipici trentini	81,8%	69,2%	42,9%	16,7%
esercizio attività non coforme alla SCIA o eccedente	40,9%	4,2%	4,5%	12,5%
mancata esposiz. licenza agrituristica, lista dei prodotti e/o il marchio	40,9%	8,3%	4,5%	0,0%
utilizzi non regolari di dizioni riservate	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
omessa comunicaz. preventiva variazioni periodi e orari di apertura o prezzi servizi	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
omessa comunicaz. chiusura attività	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%
Difformità progettuali	22,7%	8,3%	4,5%	12,5%
Altri aspetti da regolarizzare senza sanzioni	40,9%	8,3%	47,8%	8,7%
Effetti revoca contributi	4,5%	8,3%	0,0%	8,3%

VIOLAZIONI CONTR. A CAMPIONE:	2014	2015	2016	2017
Nessuna violazione	8	10	15	18
1 violazione	3	9	2	1
2 violazioni	5	2	3	1
3 violazioni	2	1	0	0
4 o + violazioni	1	1	1	0
	19	23	21	20
Regolari	42%	43%	71%	90%

GRAFICO 1




GRAFICO 1 – controlli a campione (esclusi controlli puntuali) agritur 2014-2017 in provincia di Trento

Controlli a campione agritur 2017




TABELLA 2 – evoluzione esercizi agrituristici in provincia di Trento dal 2003 a fine 2017

Anno	Operatori	N° es. somministrazione pasti	N° posti tavola pasti	N° appartamenti	Stanze in appartamento	Stanze	N° tot. letti	Agricampeggi	fattorie	degustazioni
2003	188	98	4.074	222	410	418	1.526	3		
2004	207	99	4.156	253	444	446	1.711	3		
2005	226	105	4.256	269	476	513	1.899	4		
2006	255	112	4.707	307	602	572	2.170	5		
2007	281	114	7.548	346	594	647	2.506	5		
2008	309	126	5.113	387	657	763	2.905	5		
2009	328	131	5.251	421	712	807	3.150	6	52	86
2010	350	136	5.589	425	726	967	3.546	6	57	104
2011	367	133	5.393	435	739	1.034	3.689	6	69	111
2012	399	147	5.876	443	755	1.150	4.011	8	79	125
2013	415	159	6.179	456	736	1.224	4.142	9	87	137
2014	414	163	6.291	408	690	1.250	4.102	10	94	144
2015	445	181	6.832	409	691	1.376	4.372	11	110	162
2016	458	183	6.866	413	691	1.398	4.463	12	121	168
2017	483	200	7.418	418	695	1.446	4.585	129	180	180

GRAFICO 3




GRAFICO 4

